



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza del 3 marzo 2015 e camera di consiglio del 4 marzo 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta il 16 febbraio 2015 (prot. n. 27/pareri/2015) con la quale il Sindaco del Comune di Caponago (MB) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Caponago ha posto alla Sezione un quesito del seguente tenore: <<L'ente dovrebbe procedere ad una assunzione a tempo indeterminato nel corso del **2015** nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006. Si chiede se, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, questo ente possa attivare la procedura finalizzata all'assunzione utilizzando la percentuale assunzionale relativa al personale cessato nell'anno **2013** (nel limite del 60% della spesa). Tale capacità non era stata utilizzata negli anni precedenti perché non avrebbe consentito il rispetto dei limiti di riduzione della spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 55 296/2006). In caso positivo si chiede conferma che tale assunzione NON soggiace alle li previste dall'art. 1, comma 424 e 425, della L. 190/2014 in merito alla ricollocazione del delle province e delle città metropolitane>>.

PREMESSA

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Caponago rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in

senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione se procedere o meno a nuove assunzioni nel corso del 2015 attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente che potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.

L'ente comunale istante afferma che "dovrebbe procedere ad una assunzione a tempo indeterminato nel corso del **2015** nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006". Sulla scorta di detta premessa chiede se, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, "possa attivare la procedura finalizzata all'assunzione utilizzando la percentuale assunzionale relativa al personale cessato nell'anno **2013** (nel limite del 60% della spesa)". Aggiunge che "tale capacità non era stata utilizzata negli anni precedenti perché non avrebbe consentito il rispetto dei limiti di riduzione della spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006".

Il Comune istante, inoltre, <<chiede conferma che tale assunzione NON soggiace alle limitazioni previste dall'art. 1, comma 424 e 425, della L. 190/2014 in merito alla ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane>>.

La questione prospettata dal Comune, dunque, va esaminata tenendo distinti i due quesiti formulati.

1° quesito: si può procedere ad una nuova assunzione nell'anno 2015 utilizzando la capacità assunzionale determinata da cessazioni intervenute nell'anno 2013 se nel 2014 tale operazione era preclusa dal limite della riduzione della spesa di personale fissato dall'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006?

La norma di riferimento per individuare le risorse che l'ente comunale può destinare ad assunzioni a tempo indeterminato di personale è l'art. 3, comma 5, del DL 24 giugno 2014, n. 90. La norma testualmente recita: *"negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile"*.

Dalla rubricazione dell'art. 3 emerge che la finalità della norma è quella di garantire maggiore semplificazione e flessibilità nel *turn over* delle pubbliche amministrazioni. La *ratio* va ravvisata nel fatto che alcuni interventi legislativi passati avevano *"irrigidito la disciplina in maniera eccessiva, rendendo difficoltosa l'assunzione di personale anche da parte di enti che rispettavano i parametri di spesa e di consistenza delle risorse umane presenti. Perciò con gli interventi più recenti il legislatore ha ritenuto di rendere più flessibile e favorire proprio gli enti definibili virtuosi"* (Sez. Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG).

La norma stabilisce che è possibile assumere personale nei limiti del 60% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, limite portato all'80% nel caso di enti con spesa del personale pari o inferiore al 25% della spesa corrente. Inoltre, fermo restando il limite dell'art. 1, comma 557 della l. n. 296/2006 nel 2014, è possibile cumulare le risorse destinate alle assunzioni nel limite temporale dei tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.

La Magistratura contabile ha già avuto modo di ricordare che *"prima della novella del d.l. n. 90/2014 sia gli enti sottoposti al patto di stabilità, sia gli altri potevano procedere ad assunzioni solo valutando le cessazioni avvenute nell'anno precedente e la relativa spesa. L'intervento delle SSRR con la delibera n. 52/2010*

ha reso possibile, per gli enti più piccoli (non sottoposti al patto), sommare i "resti" derivanti dalle cessazioni di più anni. Tale interpretazione è stata poi estesa, da alcune sezioni regionali, anche agli enti sottoposti al patto di stabilità, visto, tra l'altro, che il principio esiste per gli enti statali (si vedano la delibera n. 176/2012 Toscana; la delibera n. 18/2013 Lombardia; la delibera n. 21/2013 Liguria)" (Sez. Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG).

In merito a questo profilo, dunque, la Sezione delle Autonomie ha già affrontato l'interrogativo se l'orientamento relativo ai "resti" sia estensibile agli enti sottoposti al patto di stabilità, anche alla luce della nuova normativa che introduce parametri più flessibili. In particolare, la richiamata delibera della Sezione delle Autonomie ha affermato che *"con il recente intervento legislativo (art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014), ad una prima lettura potrebbe anche sembrare che il legislatore abbia voluto accogliere il principio dei "resti" stabilito in via interpretativa dalla Corte. Tuttavia, non si può tacere che la lettera della disposizione sia tutt'altro che chiara, soprattutto con riferimento all'applicabilità tempo per tempo delle diverse normative.*

Nella prima parte della norma, infatti, il legislatore dispone per la possibilità di assunzione nel 2014 e nel 2015 con riferimento al 60% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente, ma poi, nella parte finale del medesimo comma, detta una disposizione "a decorrere dal 2014" che si riferisce ad un cumulo triennale. Tuttavia, la disposizione "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse "destinate" alle assunzioni. Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri. Pur se non cambia nella sostanza il riferimento, già presente nella pregressa legislazione, alla spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente, il legislatore amplia i limiti - da subito per gli enti virtuosi (comma 5 quater) e nei successivi tre anni per tutti gli enti - arrivando alla percentuale del 100%. Inoltre, con l'abrogazione dell'art. 76 comma 7 del d.l.112/2008, cancella il vincolo riferito al rapporto della spesa del personale con la spesa corrente".

Ne consegue che seguendo detta interpretazione, *"dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni*

prevedibili nell'arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5. In tal modo, acquisisce anche maggior significato il richiamo al comma 557 che, come ricordato, richiede il contenimento della spesa complessiva del personale, poiché la somma delle valutazioni passate e future potrebbe condurre ad aumentare la spesa nel suo complesso. Ne deriva l'obbligo di riferire la spesa complessiva alla spesa media sostenuta nel triennio precedente" (Sez. Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG).

In conclusione, *"il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%".* Tuttavia, non si può estendere, come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza della precedente normativa, *"l'interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità"*; infatti, *"gli interventi effettuati dal legislatore hanno un impatto complessivo e sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità"* (Sez. Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG).

Questa Sezione non può che prendere atto di quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie: il meccanismo dei "resti" sulle intervenute cessazioni non può estendersi oltre all'anno precedente in cui si procede alla nuova assunzione, ma *"dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio"* (Sez. Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG).

Dunque, applicando il principio di diritto all'ipotesi prospettata dall'ente comunale, il risparmio di spesa derivante dalla cessazione di personale nell'anno 2013 diventa *budget* assunzionale nell'anno 2014. Detto *budget* può essere utilizzato nel successivo esercizio 2015 solo se, nel 2014, il medesimo Comune aveva programmato, nelle forme previste dalla legge, una nuova assunzione per il triennio successivo. Ne consegue che, qualora si sia verificato detto presupposto e, quindi, l'ente possa procedere ad una nuova assunzione nell'anno 2015 facendola valere sul *budget* 2014, occorre affrontare il secondo quesito posto dall'ente comunale istante.

2°quesito: se l'ente comunale procede nell'anno 2015 ad una nuova assunzione utilizzando il budget relativo all'anno 2014, trovano applicazione le limitazioni previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della l. n. 190/2014 in relazione alla ricollocazione del personale delle provincie e delle città metropolitane?

L'art.1, comma 424, della legge n.190 del 23/12/2014 dispone testualmente: *"le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle".*

Richiamata la lettera della norma, il quesito impone di soffermarsi sulla corretta individuazione della portata dell'inciso *"per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato".*

Il tenore letterale dell'inciso consente di affermare che le risorse destinate per le assunzioni a tempo indeterminato che si effettueranno negli anni 2015 e 2016 sono i *budget* inerenti a dette annualità. Detti *budget* si formano sulle cessazioni anni 2014 e 2015, salva l'ipotesi esaminata al punto precedente di riporto nel contingente assunzionale del 2015 delle cessazioni avvenute nel 2013 costituente nel *budget* 2014.

L'affermazione testè richiamata è senz'altro aderente al dato letterale della norma, tuttavia, non è esaustiva perché non consente di risolvere tutte le fattispecie che in concreto si potranno verificare negli anni 2015 e 2016 se l'ente comunale ha la capacità di destinare risorse per nuove assunzioni. In maggior dettaglio, nei casi in cui si verifica la circostanza, prevista dalla legge, di un cumulo delle risorse nel triennio (*alias*, nei casi in cui ricorre la fattispecie disciplinata dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 3 D.l. n. 90/14 sopra richiamato), si pone l'interrogativo di cosa debba intendersi per risorse destinate negli anni 2015 e 2016. In altre parole, nell'ipotesi in cui la legge, a decorrere dall'anno 2014, consente *"il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di*

quella finanziaria e contabile" (ult. periodo comma 5 cit.) si pone l'interrogativo se l'assunzione programmata per l'anno 2015 o 2016, sulla scorta del *budget* 2014, soggiaccia o meno ai vincoli dettati dal comma 424 cit.

La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 (ammessa al visto dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, Reg. ne. - Prev. n. 399) ha risolto la questione, per gli enti locali e le regioni, limitando la portata applicativa del comma 424 cit. al "*budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016*", nonchè precisando che il budget vincolato dalla legge di stabilità "è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015" (pag. 15 circolare sub paragrafo "ambito soggettivo e disciplina del comma 424"). Inoltre, la volontà del Ministero di "limitare" la portata applicativa del comma 424 a quelle sole assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate a valere sui *budget* 2015-2016, emerge a pag. 17 della circolare in parola dove -sub paragrafo "divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche"- si afferma a chiare lettere che "*rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali*".

A parere di questa Sezione l'interpretazione fornita dalla circolare è conforme al dato letterale del comma 424; si rileva, tuttavia, che la *ratio* della norma è volta ad assicurare che, negli anni 2015 e 2016, le regioni e gli enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale unicamente alle seguenti due fi : "immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge" e soprannumerarie destinatarie dei .

Partendo proprio da questa osservazione, la Sezione remittente evidenzia che è possibile una interpretazione altrettanto conforme alla lettera dell'art. 424 cit., anch'essa rispettosa della *ratio* sottesa alla norma in discorso. In maggior dettaglio, questa Sezione ritiene che nell'inciso "*per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato*" possano farsi rientrare non solo i *budget* 2015 e 2016, bensì anche il budget 2014 oggetto di cumulo alla stregua dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 3 del d.l. n. 90/14.

Trasponendo le tesi sin qui riportate al quesito formulato dal Comune istante si comprende che si arriverebbe a due soluzioni diametralmente opposte.

Se si applicasse la soluzione interpretativa fornita dalla circolare n. 1/2015, qualora il Comune potesse, nel 2015, procedere ad una nuova assunzione, non soggiacerebbe ai vincoli fissati dal comma 424, in quanto detta assunzione avverrebbe sulla scorta del budget 2014 maturato per una cessazione intervenuta nell'anno 2013; in altri termini, l'amministrazione interessata potrebbe indire un concorso nell'anno 2015 per procedere ad un'assunzione che si avvale del *budget*

dell'anno 2014, utilizzabile, ove sia stata effettuata la prescritta programmazione, nel 2015.

Viceversa, qualora si aderisse alla soluzione ermeneutica prospettata da questa Sezione, l'assunzione programmata dall'ente comunale per l'anno 2015 (anche se fatta valere sul *budget* dell'anno precedente) soggiacerebbe comunque ai vincoli fissati dal comma 424 cit. e, quindi, favorirebbe in concreto la "immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge" e la "ricollocazione nei

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia:

- **sospende** la pronuncia in relazione al secondo quesito posto dal Comune di Caponago, in cui si chiede se l'ente comunale, che intende procedere nell'anno 2015 ad una nuova assunzione utilizzando il *budget* relativo all'anno 2014 soggiaccia, nell'effettuare la nuova assunzione, alle limitazioni previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della l. n. 190/2014;

- **rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti** per le valutazioni di competenza. In particolare affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività consultiva o di questioni di massima di particolare rilevanza, la citata Sezione emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Quanto sopra sempre che l'adito Presidente della Corte dei conti non ritenga, invece, opportuna l'adozione, da parte delle Sezioni riunite, di una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell'art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Il Relatore

(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

23 marzo 2015

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)